



DECRETO LEGISLATIVO N. 148 DEL 07/08/2026

C.D. DECRETO OMNIBUS

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185, supplemento ordinario n. 30 dell'11 agosto 2026, il Decreto Legislativo n. 148 del 07 agosto 2026 recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione". Il provvedimento, cosiddetto Decreto Omnibus, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ovvero il giorno 12 agosto 2026, introduce disposizioni integrative e correttive in materia fiscale, di controlli e di semplificazione.

1

FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO - ART. 1

L'art. 1 del D.Lgs. 148/2026 ha modificato la disciplina relativa al trattamento fiscale da riservare, ai fini IRPEF, ai familiari a carico. Vengono ridefiniti i rapporti tra la disciplina delle detrazioni IRPEF per i familiari fiscalmente a carico e le altre disposizioni che rimandano ai familiari di cui all'art. 12 del TUIR, quali, a titolo di esempio, le deduzioni/detrazioni per oneri e di welfare aziendale, con riferimento ai soggetti diversi dal coniuge e dai figli. Viene soppresso il requisito generale della convivenza o della percezione di assegni alimentari non giudiziali, facendo perdere retroattivamente ai lavoratori il welfare aziendale già maturato nel 2025 per parenti non conviventi. Il requisito di convivenza viene eliminato ogni volta che una norma richiama al concetto di familiari indicati nell'art. 12 del Tuir, ovvero deve essere tenuto presente solo quando la norma richiede lo status di familiare fiscalmente a carico. Tale misura ha efficacia retroattiva a partire dal periodo d'imposta 2025.

SITUAZIONE	PRIMA DELLA MODIFICA	DOPO LA MODIFICA
Norma che fa riferimento solo all'art. 12 del TUIR (es. welfare aziendale)	Era necessaria la convivenza o l'assegno alimentare anche per generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle	Non è più necessaria la convivenza ma solo i legami di parentela previsti dall'art. 433 del Codice Civile
Norma che richiede anche limiti di reddito (es. detrazione familiare fiscalmente a carico)	Era necessaria la convivenza o l'assegno alimentare	E' necessaria la convivenza o l'assegno alimentare, oltre al rispetto dei limiti di reddito

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALE - ART. 2

Viene riscritta la determinazione forfettaria del reddito imponibile per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. La nuova formulazione sposta il focus dal momento dell'assegnazione ("nuova immatricolazione") alla effettiva anzianità del veicolo:

- Incremento del 50% del valore del fringe benefit calcolato sulle tabelle ACI a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di compimento del quinto anno di prima immatricolazione (misura applicabile a tutte le motorizzazioni, incluse le elettriche BEV e ibride plug-in).
- Maggiorazione forfettaria del 5% del valore del fringe benefit in presenza di accessori o allestimenti ("optional") non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore. Le somme eventualmente trattenute al dipendente per tali accessori vanno scomputate dal valore convenzionale.

La norma introduce, inoltre, un nuovo regime transitorio (art. 1, comma 48-bis, L. 207/2024), che estende l'applicazione delle vecchie regole vigenti al 31 dicembre 2024 per i veicoli assegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati entro il 2024 e concessi nel 2025, fino al compimento del quinto anno di immatricolazione (con successivo incremento del 50%). La norma si applica anche in caso di riassegnazione ad altri dipendenti.



IMPOSTA SOSTITUTIVA 26% SUI DIFFERENZIALI DA CREDITI D'IMPOSTA PER PROFESSIONISTI - ART. 3

Per gli esercenti arti e professioni viene confermato che i differenziali positivi da cessione o compensazione di crediti d'imposta agevolativi, compresi quelli da Superbonus, costituiscono reddito di lavoro autonomo soggetto a imposta sostitutiva pari al 26% (in luogo dell'Irpef progressive e delle addizionali).

La nuova disciplina opera per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026, con possibilità di opzione retroattiva dal 2024 mediante dichiarazione integrativa a sfavore. Resta ferma la totale irrilevanza fiscale dei differenziali per le persone fisiche extra-professionali (risposta interpello n. 472/2023).

RIALLINEAMENTO STRAORDINARIO DELLE DIVERGENZE CONTABILI-FISCALI - ART. 6

L'art. 6 del D.Lgs. 148/2026 ha previsto la possibilità di riallineare, secondo le disposizioni degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 192/2024 (cioè in base al nuovo regime di riallineamento delle divergenze che emergono a seguito di cambiamento di principi contabili), anche le divergenze tra valori contabili e fiscali che si sono realizzate in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2024 (e, quindi, fino al 2023, per i soggetti "solari"), cioè prima dell'entrata in vigore del nuovo regime.

ESTENSIONE BIENNALE DETRAZIONE IVA - ART. 12

L'art. 12 estende i termini per l'annotazione delle fatture di acquisto (e di importazione) e i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.

La norma interviene:

- sull'art. 19 del DPR 633/72, consentendo di detrarre l'imposta al più tardi con la dichiarazione relativa "al secondo anno successivo" a quello in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso;
- sull'art. 25 del DPR 633/72, prevedendo che la registrazione delle fatture e delle bollette doganali debba essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa "al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura".

Sostanzialmente, con la modifica descritta, è stato ripristinato il termine di 2 anni per l'esercizio del diritto alla detrazione, già vigente prima delle modifiche apportate dal DL 50/2017.

DECORRENZA E MISURA DEGLI INTERESSI DI SUCCESSIONE SU AVVISI DI RETTIFICA - ART. 14

Viene modificato l'art. 34 del DLgs. 346/90, rispetto al quale si registrava un difetto di coordinamento con il meccanismo di autoliquidazione del tributo successorio introdotto dal DLgs. 139/2024, nel quale la liquidazione delle imposte principali non è più demandata d'ufficio all'Agenzia delle Entrate:

- Gli interessi dovuti sulla maggiore imposta liquidata dall'ufficio a seguito di rettifica per dichiarazione incompleta o infedele non decorrono più dalla data di notifica della liquidazione dell'imposta principale, bensì dal "giorno successivo alla scadenza del termine" entro il quale il contribuente era tenuto a pagare l'imposta autoliquidata (90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione);
- La misura degli interessi viene rideterminata, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, al tasso del 2,5% per ogni semestre compiuto (in luogo del previgente e anacronistico tasso del 4,5% per semestre).



TERMINE ACCERTAMENTO DEI COMPONENTI NEGATIVI PLURIENNALI - ART. 22

La norma limita la prassi erariale (basata sulla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8500/2021) che consentiva all'Amministrazione di contestare l'esistenza dei componenti negativi del reddito d'impresa ad efficacia pluriennale (es. quote di ammortamento di beni materiali/immateriali, spese di manutenzione e altre spese pluriennali) in anni lontani senza l'accertamento formale del primo anno:

- fatta eccezione per le quote relative ad operazioni inesistenti, il termine ordinario per l'accertamento di violazioni commesse al momento dell'acquisto o del sostenimento della spesa non decorre più dall'anno di prima deduzione in assoluto, bensì decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, la singola quota di detti componenti è stata dedotta;
- intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento per una data annualità, l'ufficio acquisisce la possibilità di procedere alla rettifica delle quote dedotte nelle annualità precedenti e successive ancora aperte.

La nuova disciplina si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027. Restano escluse dalla novità le perdite d'impresa e le detrazioni pluriennali.

LIMITI ALLA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI NELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE - ART. 23

La presunzione di attribuzione pro-quota degli utili occulti ai soci delle società a ristretta base partecipativa opera esclusivamente qualora l'accertamento sia fondato sulla presenza di componenti positivi non contabilizzati (es. ricavi in nero) o sull'inesistenza di componenti negativi dichiarati (es. fatture false). La presunzione non trova invece applicazione a seguito di rettifiche di carattere puramente valutativo o interpretativo delle norme fiscali.

LIMITI ALL'ACCERTAMENTO FONDATO SULL'ANTIECONOMICITÀ - ART. 24

Stretta sui poteri dell'Ufficio in materia di contestazione dell'antieconomicità aziendale basata sul mero scostamento dei corrispettivi rispetto al valore di mercato dei beni o servizi, stabilendo che lo scostamento dal valore di mercato, di per sé solo, non è sufficiente a fondare una rettifica per antieconomicità. L'accertamento richiede la presenza e la prova di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti che evidenzino il carattere fittizio delle operazioni o l'evasione d'imposta.

RITENUTA 20% SU DIVIDENDI CORRISPOSTI A FONDI PENSIONE UE/SEE - ART. 26

Viene modificato l'art. 27 comma 3 secondo periodo del DPR 600/73, aumentando, dall'11% al 20%, la misura dell'aliquota della ritenuta d'imposta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di PEPP.

NOVITA' CPB - ART. 28

Adesione al CPB priva di effetti in mancanza di requisiti di accesso - Al fine di garantire certezza al patto tra Fisco e contribuente, viene espressamente previsto che l'adesione alla proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) formulata dall'Agenzia delle Entrate sia totalmente priva di effetti (inefficace ab origine) qualora il contribuente non sia in possesso dei requisiti essenziali, quali l'assenza di debiti erariali o contributivi definitivi di importo pari o superiore a 5.000 euro al 31 dicembre dell'anno precedente. Tali interventi si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Modifiche della compagine sociale e rinnovo del CPB - In caso di rinnovo del CPB, la causa di esclusione non si applica in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente abbiano percepito



redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000,00 euro. La nuova previsione si applica a partire dal CPB 2026-2027.

Esclusione dell'opzione congiunta obbligatoria per attività con Isa differenti – Viene disposta l'esclusione dal CPB per:

- il contribuente che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e, contemporaneamente, partecipa a un'associazione professionale o a una STP, ovvero a una STA; questa causa di esclusione non opera se l'ente collettivo aderisce al CPB per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato (lett. b-quinquies);
- l'associazione professionale o la STP, ovvero la STA, nelle ipotesi in cui non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale (lett. b-sexies).

Potenziamento dei benefici premiali per il rinnovo del CPB - A partire dal CPB 2026-2027, il rinnovo del concordato viene premiato attraverso l'incremento di alcuni benefici del regime premiale ISA. In particolare, è disposto:

- l'aumento a 70.000,00 euro annui della soglia di esonero per l'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e IRAP;
- l'aumento a 100.000,00 euro annui della soglia di esonero per l'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA;
- l'aumento a 100.000,00 euro annui della soglia di esonero per l'apposizione del visto di conformità e per la prestazione della garanzia per i rimborsi IVA;
- l'anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

Inoltre, per i contribuenti che hanno aderito per un primo biennio al CPB e decidono di rinnovare l'adesione per il biennio 2026-2027 è previsto il ricorso ai pagamenti rateali senza interessi per il versamento delle imposte dovute, per le medesime annualità, a titolo di saldo e acconto.

Azzeramento interessi rinnovo CPB – La norma dispone l'azzeramento completo degli interessi previsti per i pagamenti rateali delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Tale disposizione è applicabile in caso di rinnovo del CPB limitatamente al biennio 2026-2027, esplicitando i suoi effetti sul saldo 2026/acconto 2027 e sul saldo 2027/acconto 2028.

Rideterminazione del CPB in caso di dichiarazione integrativa – In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa volta a correggere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato per l'anno precedente, l'adesione al CPB non decade. Il reddito e il valore della produzione netta concordati vengono automaticamente rideterminati sulla base dei nuovi dati integrati. Le sanzioni collegate alle irregolarità possono essere regolarizzate tramite l'istituto del ravvedimento operoso. La norma si applica a partire dal modello Redditi 2026 relativo al periodo d'imposta 2025.

Calcolo acconti storici per rinnovo CPB – Vengono eliminate le maggiorazioni previste per il calcolo degli acconti d'imposta eseguiti con il metodo storico (maggiorazione del 10% della differenza positiva per Irpef e Ires e del 3% per l'Irap), che erano state introdotte per la prima annualità di concordato. La semplificazione è riservata ai contribuenti che effettuano il rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027, per i quali l'acconto viene dunque determinato applicando esclusivamente le regole e le aliquote ordinarie.

RAVVEDIMENTO SPECIALE SANATORIA 2020 2023 PER CHI RINNOVA IL CPB – ART. 29

Viene riproposto il regime speciale di ravvedimento delle annualità d'imposta dal 2020 al 2023 per i soggetti Isa che effettuano il rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027, ne restano quindi esclusi i soggetti al primo biennio di adesione.



La determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente, ricavandosi dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo o il valore della produzione netta già dichiarato al 12.8.2026 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026) in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato in base al relativo punteggio ISA, come indicato nella tabella che segue.

PUNTEGGIO ISA	INCREMENTO DELLA BASE IMPONIBILE
10	5%
Pari o superiore a 8 e inferiore a 10	10%
Pari o superiore a 6 e inferiore a 8	20%
Pari o superiore a 4 e inferiore a 6	30%
Pari o superiore a 3 e inferiore a 4	40%
Inferiore a 3	50%

Anche l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell'affidabilità fiscale del contribuente; in particolare, per ciascun periodo d'imposta, alla base imponibile come sopra determinata viene applicata un'aliquota variabile in base ai criteri indicati nelle seguenti tabelle.

IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E RELATIVE ADDIZIONALI		
Punteggio Isa	Periodo d'imposta	Aliquota
Pari o superiore a 8	2022 e 2023	10%
	2020 e 2021	7%
Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8	2022 e 2023	12%
	2020 e 2021	8,4%
Inferiore a 6	2022 e 2023	15%
	2020 e 2021	10,5%

IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRAP		
Punteggio Isa	Periodo d'imposta	Aliquota
Qualsiasi	2022 e 2023	3,9%
	2020 e 2021	2,73%

Le aliquote ridotte per i periodi d'imposta 2020 e 2021 tengono conto degli effetti della pandemia da COVID-19.

Il versamento dell'imposta sostitutiva (imposta minima Irpef/Ires di euro 1.000, nessun importo minimo per l'Irap), può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 15 marzo 2027, ovvero in un massimo di 10 rate mensili di pari importo con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027.

Aderendo a questa misura, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva non potranno essere effettuate rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, salvo decadenza dal concordato, applicazione di misure cautelari o rinvio a giudizio per reati fiscali gravi, mancato perfezionamento della rateazione o dichiarazioni infedeli sulle cause di esclusione e i termini di accertamento per le annualità oggetto di ravvedimento sono inoltre prorogate al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, anche a prescindere dall'adesione al ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l'accertamento, in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.